

L'analisi della Corte dei conti conferma: il fisco si affida alla compliance

# Redditometro sgonfiato

## L'anno scorso 352 accertamenti per 300 mila €

DI GIULIANO MANDOLESI

**R**edditometri, studi di settore ed indagini finanziarie fanno flop: anche nel 2022 pochi gli accertamenti eseguiti ed incassi ridotti all'osso.

Il numero di accertamenti sintetici (noti anche come redditometro) sebbene in lievissimo aumento nel 2022 (352 atti rispetto ai 322 del 2021) ha registrato un gettito nell'anno di soli 300 mila euro; stessa sorte per le indagini finanziarie con un numero di soggetti coinvolti in riduzione rispetto al 2021 ed una maggiore imposta accertata di 209 milioni di euro.

Disfatta anche per l'attività di controllo svolta attraverso gli studi di settore con 358 accertamenti eseguiti e 8 milioni di euro di maggiore imposta rilevata.

Questi sono i numeri resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ed evidenziati dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, documento pubblicato lo scorso 28 giugno, in merito all'attività di accertamento effettuata tramite gli strumenti citati (si veda ItaliaOggi di ieri).

Dall'analisi dei dati risulta evidente la scelta dell'Agenzia delle entrate di non concentrare tempo e risorse in determinate arrivate di controllo ormai considerate poco performanti.



Anche studi di settore ed indagini finanziarie fanno flop

L'accertamento sintetico, disciplinato dall'articolo 38 del dpr 600 del 1973 che permette la ricostruzione del reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese da questi effettuate nel corso del periodo d'imposta, è infatti strumento in abbandono con atti emessi che passano dai quasi tremila dell'annualità 2018 ai soli 352 del 2022.

In pesante calo anche l'utilizzo delle indagini finanziarie che vedevano nel 2010 oltre 11 mila soggetti controllati ridotti ora a poco meno di 2000 con 3643 accertamenti prodotti (dato in aumento rispetto al 2021 che chiudeva con 1691 atti) ed una mag-

gior imposta accertata di 209 milioni di euro.

In contrazione, sotto tutti gli aspetti, anche la performance in termini di accertamento degli studi di settore. Il numero di accertamenti eseguiti tramite lo strumento è infatti passato dai circa 1800 del 2018 ai soli 358 del 2022 ed una maggiore imposta accertata anch'essa in costante remissione che passa dai 18 milioni del 2018 ai soli 8 del 2022.

La Corte nel documento sottolinea come l'attività dell'Agenzia delle entrate negli ultimi anni abbia puntato principalmente alla compliance piuttosto che su strumenti giudicati poco per-

formanti e dunque in fase di abbandono (redditometro in primis). La compliance infatti è strumento in grande ascesa che permette ai contribuenti la possibilità di regolarizzare in autonomia la propria posizione fiscale attraverso il ravvedimento operoso e al contempo aumenta la velocità degli incassi per l'erario e snellisce la gestione dell'attività di controllo, di fatto demandata ai contribuenti stessi.

Va detto però che se in termini di accertamento vi è un sostanziale abbandono di determinati strumenti, un effetto benefico indiretto si ritrae dall'utilizzo di altri strumenti come gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), indicatori che, misurando attraverso un metodo statico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una valutazione di sintesi (su una scala di valori che va da 1 a 10) tramite la quale è possibile da parte del contribuente verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale, correlando ad esse specifici benefici. Il numero di soggetti che hanno dichiarato maggiori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità è infatti passato dai 109.025 del 2020 ai 143.106 con un maggior base imponibile di 1.746.132 euro rispetto ai 1.188.238 del 2020 ed un valore medio di 12.202 euro.

— © Riproduzione riservata —

## Quegli intralci alla definizione delle controversie minori

La legge 28 dicembre 2022, n. 197, che disciplina la così detta pace fiscale, ha spinto il fisco a rinunciare parzialmente alle proprie pretese e di converso i contribuenti ad abbandonare o a non intraprendere liti con fisco. Sovente l'erario, quando è costretto dal legislatore a ridurre tali pretese, cerca di recuperarle in parte attraverso un'interpretazione faziosa della norma. Così sta avvenendo quando la controversia ha per oggetto un'imposta non superiore ad euro 50.000.

Come è noto, in presenza di tali controversie, il contribuente notifica all'Agenzia un ricorso-reclamo e l'Agenzia ha 90 giorni per esaminarlo; decorsi i quali, senza che la procedura di mediazione sia conclusa positivamente, il contribuente deposita il ricorso presso la Corte di giustizia tributaria che lo iscrive a ruolo. Stabilisce l'art. 17 bis, D. lgs 546/1992 sul contenzioso tributario, che, se il contribuente si costituisce in giudizio anticipatamente, il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni. Decorso il quale, il presidente della Corte tributaria assegna il ricorso ad una sezione che procede seguendo il rito consueto.

E' altresì noto che, a domanda dell'avente diritto e col pagamento entro il termine prorogato al 30.9.2023 di un importo pari al 100% delle sole imposte in contestazione, sono definite le contro-

versie attribuite alla giurisdizione tributaria che al 1° gennaio 2023 pendono in ogni stato e grado del processo (comma 186 della Legge 197). Si scende al 90% delle imposte in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado entro lo stesso termine (comma 187).

Con Circolare n. 6/E, definitasi "documento di prassi" ed emessa quasi due mesi e mezzo dopo la pubblicazione della legge, l'Agenzia delle entrate, rispondendo alla domanda 5.1, ha affermato che, "qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente". Sulla base della circolare alcune agenzie delle entrate stanno affidando alla riscossione un terzo delle imposte relative agli avvisi di accertamento per imposte non superiori ad € 50.000 non tenendo conto che in relazione a tali accertamenti il contribuente ha presentato ricorso e si è costituito in giudizio entro il 31.12.2022.

Orbene tale prassi è sommamente iniqua ed illegittima almeno per tre motivi.

Oblitera infatti, in primo luogo, che accedono alla definizione agevolata tutte le controversie relative ad atti impugnati, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, allorché il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte en-

tro la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023).

In secondo luogo la qualificazione di ricorso-reclamo improcedibile per 90 giorni come ricorso "non valorizzabile processualmente" è giuridicamente impropria ed infondata, in quanto detto ricorso determina la pendenza di una lite giudiziaria destinata comunque a dare luogo ad una pronuncia giudiziale. Infatti il processo, pur non potendo proseguire per un impedimento che è temporale, breve e determinato, si è validamente instaurato.

Infine la discriminazione - che porta ad escludere dalla definizione agevolata le controversie relative ad accertamenti di minori evasioni, quali sono quelle non superiori ad € 50.000, e ad includervi quelle d'importo superiore - è irragionevole e pertanto postula un'interpretazione che non solo non trova supporto nella legge, ma va respinta in quanto contrasta col canone di interpretazione adeguatrice al principio di uguaglianza ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. Vale la pena ricordare, con stupore, che l'Agenzia delle entrate ha chiaramente manifestato nelle premesse alla circolare 2/E del 27.1.2023 il suo spirito di approccio alla legge, comunemente definita di pace fiscale, chiamandola "Tregua fiscale".

Giuseppe Verna

— © Riproduzione riservata —

## VOLONTARI

### Terzo settore Il registro è senza bollo

Volontari del terzo settore nel registro, ma senza imposta di bollo. L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 333 di ieri 4 luglio 2023 ha chiarito che il registro dei volontari non occasionali che operano del Terzo settore è esentato dall'imposta di bollo. Si specifica che è richiesta la firma di tutte le pagine del registro attraverso la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio ad opera di un notaio che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Ma alla luce dell'art. 82, co. 5 del Codice del terzo settore (Cts) se la richiesta di vidimazione è presentata al segretario comunale da uno dei soggetti indicato al co. 1 dell'art. 82 del Cts, è possibile godere del trattamento di esenzione dall'imposta di bollo. La disposizione in materia di imposte indirette e tributi locali, all'art. 82 del sopracitato Cts dispone l'agevolazione dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti o documenti posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Il registro dei volontari fa parte di quei documenti elencati al comma 1, art. 82 del Cts che indica come documenti esenti da imposta "ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti". Quindi considerando l'art. 17 del Cts ("Volontario e attività di volontariato") si dispone che "Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Nello caso oggetto del quesito il comune dopo aver predisposto un registro dei volontari non occasionali per il terzo settore che si avvale di volontari, aveva appunto chiesto se la domanda di vidimazione dei registri fosse assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo.

Maria Mantero

**IO ONLINE**  
Il testo del documento su  
[www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

— © Riproduzione riservata —